



Servizio studi del Senato

# Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 52

## AIUTI DI STATO: MISURE APPROVATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA NELL'EMERGENZA DEL CORONAVIRUS

### 1. Il Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato nell'emergenza del Covid-19

Per rispondere alla crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, **la Commissione europea ha deciso di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato.**

A tal fine il **19 marzo scorso** ha adottato il [Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19](#), con il quale ha autorizzato, sino al **31 dicembre 2020**, alcune tipologie di aiuti di Stato. Il Quadro temporaneo è stato oggetto di una [prima modifica](#) il 3 aprile scorso e di una [seconda modifica](#) l'8 maggio scorso, attraverso le quali è stato ampliato il ventaglio di misure da esso consentite<sup>1</sup>.

In particolare, il **19 marzo scorso** sono state autorizzate **5 tipologie di aiuti**: sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e pagamenti anticipati fino a 800.000 euro per impresa; garanzie di stato; prestiti pubblici agevolati alle imprese; garanzie per le banche; assicurazioni al credito all'esportazione a breve termine<sup>2</sup>.

Alle suddette misure il **3 aprile scorso** la Commissione europea, attraverso una sua Comunicazione, ne ha aggiunte **ulteriori 5**: aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19; aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling*; aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19; aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali; aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

---

<sup>1</sup> Si vedano al riguardo il paragrafo 4.2 della [Nota 44/Ue](#) (paragrafo 4.2), la [Nota 44/3](#) (paragrafo 4.3.1) e la Nota 44/7 (paragrafo 4.3) a cura del Servizio studi del Senato.

<sup>2</sup> Relativamente al credito all'esportazione, il 27 marzo scorso la Commissione europea ha adottato modifiche alla [Comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine](#), decidendo di considerare fino al 31 dicembre 2020 tutti i paesi elencati nell'allegato (tutti gli Stati membri più 8 paesi dell'OCSE) come temporaneamente non assicurabili sul mercato. Ciò consentirà quindi agli assicuratori statali di tutti i paesi di intervenire e di fornire un'assicurazione per il rischio di credito all'esportazione (si veda al riguardo anche il paragrafo 4.2.2 della [Nota UE n. 44\\_2](#) a cura del Servizio Studi del Senato).

Più nel dettaglio gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per **attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus e di terapie antivirali**. Un sostegno supplementare può essere concesso a **progetti transfrontalieri** di cooperazione tra Stati membri;

- gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di **costruire o ammodernare le infrastrutture necessarie per elaborare e testare prodotti** utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus **fino alla prima applicazione industriale**. Tali prodotti comprendono: **medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti**; dispositivi e attrezzature mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici); disinfettanti; strumenti per la raccolta e il trattamento dei dati utili per combattere la diffusione del virus. Al fine di incoraggiare la cooperazione e sostenere la rapidità d'azione, le imprese possono beneficiare di un **sostegno supplementare** se in esse investe più di uno Stato membro e **se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto**;
- gli Stati membri possono concedere “**aiuti** sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite **per sostenere investimenti che consentano di produrre rapidamente prodotti connessi al coronavirus.**”. Anche in questo caso le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
- gli Stati membri possono concedere differimenti del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali per i settori, le Regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
- gli Stati membri possono “**contribuire ai costi salariali di imprese in settori o Regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di coronavirus** e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale”.

Sulla base di queste norme orizzontali e in stretta cooperazione con gli Stati membri, la Commissione ha dichiarato di avere approvato, fino all'8 maggio, aiuti di Stato all'economia dell'UE per un importo stimato di **1900 miliardi di euro**.

La Commissione europea l'8 maggio scorso ha poi pubblicato la [Comunicazione](#) con la quale ha esteso le misure previste dal Quadro temporaneo. Con la suddetta Comunicazione la Commissione europea ha fissato **i criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare un sostegno pubblico** sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale **a favore di imprese** che si trovino in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19, ed ha previsto la **possibilità di concedere debiti subordinati** alle imprese in difficoltà.

La Commissione europea ha posto un accento particolare sulla **necessità di evitare indebite distorsioni della concorrenza** nel Mercato unico.

Al punto 2 della Comunicazione la Commissione europea chiarisce preliminarmente l'importanza di evitare distorsioni del Mercato interno affermando che: “Un'**applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE** garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite durante la pandemia di Covid-19, **limitando nel contempo indebite distorsioni del Mercato unico, preservando l'integrità di quest'ultimo e garantendo condizioni di parità**. Ciò contribuirà alla continuità dell'attività economica durante la pandemia di Covid-19 e offrirà all'economia una solida piattaforma per superare la crisi, tenendo conto di quanto sia importante conseguire la duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell'UE.”.

La Commissione europea ha introdotto quindi dei **criteri anti-distorsivi** che devono essere seguiti dagli Stati membri nel porre in essere operazioni di sostegno pubblico alle imprese.

**Il primo criterio riguarda la verifica delle condizioni di necessità, dell'adeguatezza e dell'entità dell'intervento:** “L'operazione dovrebbe essere presa in considerazione **solo se non è possibile trovare nessun'altra soluzione adeguata** e dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose. **Ciò si deve al fatto che tali strumenti hanno effetti altamente distorsivi per la concorrenza tra le imprese.**

Se il sostegno dovesse essere concesso a livello dell'UE, tenendo conto dell'interesse comune dell'Unione, il rischio di distorsione del mercato interno potrebbe essere inferiore e potrebbero essere imposte condizioni meno rigorose.”

**Il secondo criterio** impone che lo Stato sia adeguatamente retribuito per i rischi che assume attraverso l'aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, per **garantire la natura temporanea dell'intervento dello Stato**, il meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari e/o i loro proprietari a riacquistare le azioni acquisite dallo Stato con la misura di aiuto”.

**Il terzo criterio** riguarda **necessità che lo Stato esca il prima possibile dal capitale delle società:** “Se, sei anni dopo l'aiuto alla ricapitalizzazione nel caso delle società quotate in borsa o sette anni nel caso delle altre imprese, l'uscita dello Stato è in dubbio, dovrà essere notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione per il beneficiario.”

**Il quarto criterio** fa riferimento alla questione della **governance**. La Commissione europea prevede che fintanto che lo Stato non sia uscito dal capitale “i beneficiari siano soggetti al divieto di versare dividendi e riacquistare azioni” e “fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75 % della ricapitalizzazione, si applica una rigorosa limitazione della remunerazione della dirigenza”.

**L'ultimo criterio** fissato dalla Commissione europea è volto ad **evitare il rischio che i beneficiari utilizzino indebitamente l'aiuto** alla ricapitalizzazione da parte dello Stato, **a detrimento della leale concorrenza nel Mercato unico**. La Commissione europea quindi prevede che “essi non possano utilizzare l'aiuto per sostenere le attività economiche di imprese integrate che si trovavano in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019. Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75 % della ricapitalizzazione, ai beneficiari, diversi dalle piccole e medie imprese (PMI), è impedito in linea di massima di acquisire una partecipazione superiore al 10 % in concorrenti o altri operatori della stessa linea di attività, comprese le operazioni a monte e a valle.”.

Per quanto attiene alla possibilità della concessione di **debito subordinato**, la Commissione ritiene che esso “possa essere uno **strumento adeguato** a sostenere le imprese in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. Si tratta, nello specifico, di uno strumento **meno distorsivo del capitale** o del capitale ibrido, **dato che non può essere convertito in capitale quando l'impresa è in attività**”.

La Comunicazione della Commissione europea ha infine fatto specifico riferimento alla necessità di rispettare le **regole della trasparenza** prevedendo che gli “Stati membri devono **pubblicare informazioni sull'identità delle imprese** che hanno ricevuto un aiuto e **sull'importo, entro tre mesi dalla ricapitalizzazione**. Inoltre, i beneficiari diversi dalle PMI devono **pubblicare informazioni sull'uso degli aiuti ricevuti**, compreso il modo in cui l'utilizzo degli aiuti ricevuti sostiene le attività dell'impresa in linea con gli obblighi dell'UE e nazionali legati alla trasformazione verde e digitale.”.

Sulla base del predetto **Quadro temporaneo** e dei suoi aggiornamenti, la Commissione europea ha già provveduto ad autorizzare diversi progetti di aiuti di Stato notificati da numerosi Stati membri tra cui **l'Italia**.

Per una **panoramica aggiornata sugli aiuti di Stato concessi agli Stati membri** si veda [la pagina](#) a cura della Commissione europea.

## 1.1 Gli aiuti di Stato autorizzati all'Italia a norma del Quadro temporaneo

- 1) Il [22 marzo scorso](#) la Commissione europea ha autorizzato un regime di aiuti che destina **50 milioni di euro** a sostegno della **produzione di dispositivi medici**, come ventilatori, e di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza. Il regime è diretto alle imprese di qualsiasi dimensione che:  
i) istituiscano nuovi impianti per la produzione di dispositivi medici e di protezione individuale; ii) amplino le strutture esistenti che producono questi dispositivi; o iii) convertano la loro linea di produzione in tal senso. Gli aiuti saranno erogati sotto forma di **sovvenzioni dirette o di anticipi rimborsabili**, che potranno essere convertiti in sovvenzioni dirette se i beneficiari forniranno alle autorità i dispositivi richiesti in tempi stretti. Il sostegno non sarà superiore a 800.000 euro per impresa, come previsto dal Quadro temporaneo.

Tale misura di sostegno è prevista dall'articolo 5 del [decreto legge 17 marzo 2020, n.18](#), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19<sup>3</sup>. Il suddetto articolo autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 122 del decreto, a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale da destinare in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. A tal fine è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

- 2) Il [25 marzo scorso](#) è stato autorizzato un regime di aiuti che consiste in una misura di garanzia dello Stato a sostegno di una moratoria sui debiti delle PMI. Tale misura interessa il rinvio dei rimborsi dei prestiti sotto forma di scoperti di conto, anticipi bancari, prestiti con rimborso integrale alla scadenza, mutui ipotecari e leasing. La copertura della garanzia riguarda in particolare una serie ben definita di esposizioni finanziarie ed è limitata nel tempo: il regime resta in vigore fino al 30 settembre 2020 e la garanzia si protrae per 18 mesi dopo la fine della moratoria. La garanzia copre gli obblighi di pagamento rientranti nella moratoria e il rischio assunto dallo Stato è limitato al 33 %; in ogni caso, gli intermediari finanziari sono tenuti a tentare il recupero del credito in prima persona prima di ricorrere alla garanzia dello Stato. I beneficiari ammissibili non devono aver avuto esposizioni deteriorate prima del 17 marzo 2020. Essi devono altresì certificare che le loro attività d'impresa abbiano risentito degli effetti economici dell'emergenza del coronavirus.

Anche il suddetto regime di aiuti rientra tra le misure previste dal [Decreto-legge 17 marzo 2020](#), che all'articolo 56 istituisce un sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19<sup>4</sup>.

- 3) Il [14 aprile](#) è stata autorizzata una misura di **garanzia per i nuovi prestiti** per gli investimenti e per il capitale di esercizio concessi dalle banche a sostegno delle imprese

---

<sup>3</sup> Per maggiori dettagli si veda il [Dossier n. 232, vol I](#), a cura del Servizio Studi del Senato.

<sup>4</sup> Per maggior dettagli si veda [il Dossier n. 232, vol II](#), a cura del Servizio Studi del Senato.

colpite dall'emergenza del coronavirus. La garanzia sarà erogata attraverso l'ente statale SACE. L'obiettivo del regime è limitare i rischi associati alla concessione di prestiti alle imprese maggiormente colpite dall'impatto economico del coronavirus, aiutando le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Le autorità italiane hanno comunicato per questo regime un bilancio totale di 200 miliardi di euro.

La Commissione ha constatato che la misura è in linea con le condizioni stabilite nel Quadro temporaneo in quanto le garanzie saranno concesse soltanto fino alla fine del 2020, esse hanno una durata non superiore a sei anni e i premi relativi alle commissioni delle garanzie sono in linea con i livelli stabiliti nel quadro temporaneo.

Tale misura di sostegno è prevista dall'articolo 1 del [Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#) (Decreto Liquidità). L'articolo, che reca misure temporanee per il sostegno alla liquidità alle imprese, prevede, fino al 31 dicembre 2020, l'erogazione da parte di SACE di garanzie alle banche e a tutti gli istituti adibiti all'esercizio del credito. Le garanzie saranno rilasciate sulla base di una serie dettagliata di condizioni. Gli impegni assunti da SACE non superano i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati alle PMI.

- 4) Il 14 aprile inoltre è stato autorizzato un altro regime di aiuti che prevede una garanzia a sostegno dei lavoratori autonomi, delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione che risentono dell'emergenza del coronavirus.

In base a questo regime di aiuti, il Fondo centrale di garanzia PMI erogherà un sostegno finanziario sotto forma di:

- **garanzie di Stato** sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio;
- **sovvenzioni dirette** sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse.

Potranno usufruirne i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 499 dipendenti.

Tale misura è prevista dall'articolo 13 del menzionato Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che stabilisce nuove regole per il Fondo centrale di garanzia PMI (istituito con [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)). Le regole, valevoli fino al 31 dicembre 2020, prevedono, tra l'altro: la gratuità della garanzia; un importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro; l'estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

- 5) Il [21 aprile](#) è stato autorizzato un regime di aiuti con un bilancio previsionale di **50 milioni di euro** che prevede prestiti agevolati per sostenere le imprese di tutte le dimensioni operanti nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca nell'emergenza Covid-19 in **Friuli-Venezia Giulia**. Il sostegno sarà concesso sotto forma sia di **prestiti a tassi d'interesse agevolati** erogati tramite enti finanziari sia di **sovvenzioni dirette**. L'obiettivo della misura è aiutare le imprese di questi settori ad affrontare i problemi di liquidità dovuti all'emergenza del coronavirus, consentendo loro di accedere ai mezzi finanziari necessari per sopperire al fabbisogno immediato di

capitale di esercizio e d'investimenti, permettendo loro di continuare a portare avanti le loro attività.

Tale regime proposto dalla Regione Friuli prevede che essa potrà erogare attraverso il proprio Bilancio regionale contributi per un valore di 50 milioni di euro a favore delle imprese che operano nel campo dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca (si veda al riguardo il [Comunicato](#) della Giunta regionale del Friuli).

Si ricorda che il Quadro temporaneo autorizza l'erogazione di **sovvenzioni dirette** fino a 100.000 euro a un'impresa operante nel settore agricolo primario, 120.000 euro a un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 800.000 euro a un'impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità. Esso inoltre autorizza **prestiti agevolati o garanzie su prestiti** che coprono il 100 % del rischio fino al valore nominale di 800.000 euro per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100.000 euro e 120.000 euro per impresa.

- 6) [Il 21 aprile](#) è stato autorizzato inoltre un regime che prevede garanzie da **100 milioni di euro** a sostegno delle PMI nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura che risentono dell'emergenza del coronavirus.

Il sostegno alle PMI sarà fornito dall'ente pubblico ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) sotto forma di:

- **garanzie di Stato** sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio;
- **sovvenzioni dirette** sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse.

Per quanto riguarda queste ultime l'aiuto non può superare 100 000 euro per impresa operante nel settore agricolo primario, 120 000 euro per impresa operante nel settore della pesca e 800 000 euro per impresa operante nel settore della silvicoltura o della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Per quanto riguarda le garanzie di Stato sui prestiti, esse possono essere concesse sui prestiti che coprono il 100 per cento del rischio fino al valore nominale di 100 000 euro per impresa operante nel settore agricolo primario, di 120 000 euro per impresa operante nel settore della pesca, di 800 000 euro per impresa operante nel settore della silvicoltura o della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

In tutti gli altri casi le garanzie coprono fino al 90 per cento del rischio legato ai prestiti. Esse saranno concesse soltanto fino a dicembre 2020 e non avranno una durata superiore a sei anni. Le PMI operanti nei suddetti settori potranno quindi accedere ai mezzi finanziari necessari per sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e d'investimenti e continuare a portare avanti le loro attività.

Tale regime è previsto dall'articolo 13, comma 11, del [Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#) (Decreto Liquidità), che dispone che le prescrizioni dell'articolo 13, relativo alla concessioni di prestiti alle imprese, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca previste dal [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#) (articolo 17, comma 2) e assegna all'ISMEA una dotazione di 100 milioni di euro per concedere le suddette garanzie.

- 7) Il [4 maggio](#) la Commissione europea ha approvato un regime di aiuti per **30 milioni di euro** concessi dallo Stato italiano a sostegno delle piccole e medie imprese attive nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca nel contesto dell'emergenza Covid-19. Il regime mira a che tali imprese abbiano accesso agli strumenti finanziari necessari per coprire il fabbisogno immediato di capitale circolante, aiutandole così a proseguire le loro attività.

Nell'ambito del suddetto regime, il sostegno sarà concesso sotto forma di prestiti a tasso zero da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'importo del prestito a tasso zero per impresa non supererà 30 000 euro e i contratti di prestito saranno firmati entro il 31 dicembre 2020.

Tale regime è previsto dall'articolo 13, comma 11, del [Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#) (Decreto Liquidità).

- 8) Lo scorso [20 maggio](#) la Commissione europea ha approvato un regime di sovvenzioni dirette per 70 milioni di euro a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e della pesca colpiti dall'epidemia di coronavirus nella regione Campania. Il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette e sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni, compresi i lavoratori autonomi. Lo scopo del regime è di soddisfare le esigenze di liquidità di queste società e di aiutarle a continuare le loro attività durante e dopo l'epidemia. Si prevede che la misura supporterà oltre 1.000 imprese.
- 9) Lo scorso [21 maggio](#) la Commissione ha approvato, nell'ambito del Quadro temporaneo adottato il 19 marzo 2020 e poi modificato il 3 aprile e l'8 maggio, un regime di aiuti da **9 miliardi** di euro volto a sostenere le imprese a coprire il capitale circolante immediato o le esigenze di investimento, a promuovere la ricerca e la produzione di prodotti attinenti al coronavirus e ad aiutare i lavoratori dipendenti a conservare il lavoro. Nell'ambito del regime le regioni e le province autonome italiane, altri enti territoriali e le Camere di commercio saranno abilitate a fornire sostegno a imprese di tutte le dimensioni, inclusi lavoratori autonomi, piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese. Il sostegno pubblico può essere concesso tramite:
- **sovvenzioni dirette, garanzie** su prestiti e **tassi di interesse agevolati** per prestiti;
  - **aiuti alla ricerca** e allo **sviluppo** (R&S) relativi al coronavirus, alla costruzione e all'ammodernamento delle strutture per lo sviluppo e test di prodotti attinenti al coronavirus e alla produzione di prodotti correlati, quali vaccini, prodotti medici, trattamenti e dispositivi, disinfettanti e indumenti protettivi, ingredienti farmaceutici attivi e sostanze attive utilizzate per i disinfettanti;
  - **sovvenzioni salariali** per i lavoratori dipendenti per evitare licenziamenti durante la pandemia di coronavirus.
- 10) Lo scorso [29 maggio](#) la Commissione europea ha approvato, a norma del Quadro temporaneo, un regime italiano di aiuti da **12 milioni di euro** a sostegno delle aziende attive nel settore agricolo colpite dall'epidemia di coronavirus. Il sostegno assumerà la forma di **sovvenzioni dirette** e sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni, compresi i lavoratori autonomi. Le sovvenzioni saranno elargite a titolo di anticipazione dei contributi PAC. Scopo del regime è soddisfare ulteriormente le esigenze di liquidità

degli agricoltori e aiutarli a continuare le loro attività compensandoli per gli interessi che devono pagare per questa anticipazione del pagamento. Si prevede che la misura andrà a beneficio di oltre 1.000 imprese.

Si ricorda che l'articolo 10-ter del [decreto legge 29 marzo 2019, n. 27](#) (c.d. decreto-legge "Emergenze agricole") ha previsto un sistema di anticipazione della misura del 50% delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori. L'articolo 78 del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#) (c.d. decreto "Cura Italia") ha consentito alle imprese agricole che non hanno potuto presentare la domanda ordinaria a causa dell'emergenza legata al COVID-19, di ricorrere, solo per il 2020 e a determinate condizioni, ad una procedura semplificata per chiedere l'anticipo del 70% dell'importo richiesto per i pagamenti diretti dovuti a titolo della politica agricola comune. Gli aiuti connessi all'anticipazione sono erogati sotto forma di aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea a norma del Quadro temporaneo. Con l'articolo 224 del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#) (c.d. decreto "Rilancio") la percentuale di anticipo dei contributi PAC che possono essere richiesti mediante procedura ordinaria è aumentata dal 50% al 70%.

#### 1.1.1. Le norme sugli aiuti di stato nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Il [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Decreto Rilancio, [A.C.2500](#)), contiene una serie di disposizioni su aiuti di stato che si basano sul Quadro temporaneo della Commissione europea<sup>5</sup>.

Tra esse figurano i seguenti articoli:

- **articolo 24**, recante disposizioni in materia di versamento dell'IRAP. La norma dispone che **le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi**, con un corrispondente volume di compensi, **non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020**. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate.
- **Articolo 26**, recante norme sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
- **Articolo 27**, relativo alla costituzione di un patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti. La norma autorizza la costituzione, presso CDP di un patrimonio (Patrimonio Rilancio) volto all'emissione di strumenti finanziari di partecipazione a sostegno del sistema produttivo italiano.

---

<sup>5</sup> Si veda al riguardo il [Dossier.256, vol I](#), a cura dei Servizi studi del Senato e della Camera.

- **Articolo 28**, relativo al credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo a favore di alcuni esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno subito diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
- **Articolo 53**, ai sensi del quale ai regimi di aiuti di stato concessi a norma del Quadro temporaneo accedono anche imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti.
- **Articoli da 54 - 61** che traspongono nell'ordinamento interno alcuni contenuti del Quadro temporaneo definendo una cornice normativa entro la quale, previa autorizzazione della Commissione europea, Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio possono concedere aiuti, a valere sulle proprie risorse (ad esempio sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie sui prestiti, prestiti con tassi d'interesse agevolati, finanziamenti in progetti di ricerca, investimenti per infrastrutture di prova e *upscaling*).
- **Articolo 62**, in base al quale le amministrazioni territoriali interessate all'attuazione degli articoli da 54 a 60, vi provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e i relativi regimi di aiuti alle imprese sono da esse concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della Legge finanziaria 2004 ([L. n. 350/2003](#)). Tale norma definisce le operazioni di indebitamento che gli enti territoriali possono compiere per finanziare spese di investimento.
- **Articolo 67** (Disposizioni in materia di terzo settore). L'articolo estende le **misure temporanee per il sostegno alla liquidità** di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Si rammenta che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, dispone che SACE S.p.A. conceda fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché tali soggetti concedano finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Il regime di aiuto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 è stato approvato dalla Commissione europea in data 14 aprile 2020 (vedi *infra*).

Inoltre, **l'articolo 63** dispone che gli aiuti concessi a norma del Quadro temporaneo devono rispettare gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA). Inoltre, ciascuna misura di agevolazione concessa dagli enti territoriali ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto legge, deve essere identificata, attraverso un codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR. **L'articolo 64** dispone, poi, un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal Quadro temporaneo.

## 1.2 Contesto

Il Quadro temporaneo integra la Comunicazione "[Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19](#)" del 13 marzo scorso, con la quale la Commissione ha fornito

chiarimenti in materia di **aiuti di Stato**, specificando che gli Stati membri possono adottare le seguenti misure di sostegno senza violare la normativa dell'Unione.

- 1) misure applicabili a tutte le imprese, ad esempio integrazioni salariali o la sospensione dei pagamenti delle imposte sulle società, dell'imposta sul valore aggiunto o dei contributi sociali;
- 2) sostegno finanziario diretto ai consumatori, ad esempio per i servizi o i biglietti annullati non rimborsati dagli operatori coinvolti;
- 3) soddisfare un eventuale grave fabbisogno di liquidità e sostenere le imprese a rischio di fallimento a causa dell'epidemia (articolo 107, par. 3, let *c*) del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), TFUE);
- 4) compensare le imprese per i danni subiti in circostanze eccezionali, come quelle dovute all'epidemia. A titolo di esempio, rientrerebbero in questa fattispecie eventuali compensazioni a settori colpiti in modo particolarmente grave (trasporti, turismo e comparto alberghiero) o misure volte a compensare gli organizzatori di manifestazioni annullate che hanno subito danni (articolo 107, par. 2, let *b*), TFUE);
- 5) aiuti che, per la loro minima entità, sono sottratti al regime autorizzatorio della Commissione (aiuti fino a 200.000 euro nell'arco di tre anni, ovvero 100.000 euro nell'arco di tre anni per il settore del trasporto di merci su strada, ovvero 25.000 e 30.000 euro rispettivamente nei settori dell'agricoltura e della pesca)<sup>6</sup>.

Le prime due misure possono essere adottate senza il coinvolgimento della Commissione europea.

Nella Comunicazione, con specifico riferimento all'Italia, la Commissione ha valutato che la necessità di porre rimedio al grave turbamento dell'economia determinato dall'epidemia giustificasse l'esenzione dalla normativa in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, par. 3, lett. *b*) del TFUE.

Si segnala inoltre che la Commissione europea sta lavorando alla modifica del [regolamento](#) sulle esenzioni per categoria mediante il quale gli Stati membri sono autorizzati ad attuare, senza previa approvazione della Commissione, una vasta gamma di aiuti di Stato che hanno scarse probabilità di falsare la concorrenza. Lo scorso [11 maggio](#) la Commissione europea ha invitato gli Stati membri e i portatori di interessi ad esprimersi su una [proposta di revisione](#) del suddetto regolamento. La Commissaria Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha affermato che "*Sebbene siano state introdotte norme temporanee specifiche in materia di aiuti per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus, è particolarmente importante che i finanziamenti che non causano indebite distorsioni della concorrenza possano raggiungere in fretta le imprese attive nel mercato unico*".

---

<sup>6</sup> Si vedano, per maggiori dettagli, il [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) del 18 dicembre 2013 della Commissione, del 18 dicembre 201, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e il [regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

In una [Nota esplicativa](#) la Commissione europea spiega le principali modifiche introdotte dalla proposta di revisione del regolamento a seguito di una prima consultazione pubblica e sulla base dei riscontri ottenuti in quell'ambito<sup>7</sup>. Esse riguardano i seguenti tre settori:

- 1) progetti di cooperazione territoriale europea ("CTE"). Le modifiche sono volte a semplificare la gestione dei progetti, a ridurre gli oneri amministrativi e a semplificare le condizioni di comunicazione e monitoraggio;
- 2) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ("RSI") insigniti del "marchio di eccellenza" nell'ambito di Orizzonte 2020 o Orizzonte Europea o di progetti di cofinanziamento e azioni di Teaming. Le modifiche, tra l'altro, semplificano l'attuazione dei progetti cofinanziati;
- 3) finanziamenti nazionali combinati con finanziamenti nell'ambito di InvestEU. Le modifiche riguardano le soglie di finanziamento e le condizioni di ammissibilità.

---

*5 Giugno 2020*

*A cura di Agostino Minichiello e di Patrizia Borgna*

---

<sup>7</sup> La [prima consultazione](#) si è svolta dal 27 luglio al 29 settembre 2019.